

# **CAPITOLATO SPECIALE GARA PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 12 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde e n. 12 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati, da installare presso le n. 3 sedi dipartimentali in Roma.

**Le tre sedi dipartimentali sono così divise:**

- Sede di via Ulpiano, n. 11      - sede di proprietà demaniale
- Sede di via Vitorchiano, n. 4      - sede di proprietà privata
- Sede di via Affile, n. 142      - sede di proprietà privata

Le norme del presente Capitolato Speciale regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande e altri generi di conforto, con funzionamento a denaro e/o strumenti elettronici "cash less" (chiavetta magnetica ricaricabile).

## **ART. 2**

### **BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di apparecchiature per la distribuzione alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree di disponibilità dell'Amministrazione.

I distributori automatici da installare a cura della Ditta aggiudicataria dovranno essere di norma collocati negli stessi spazi di quelli attualmente presenti, che saranno indicati dal Responsabile Unico del Procedimento/ Direttore dell'esecuzione contrattuale.

## **ART. 3**

### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha una durata di 36 mesi consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

E' prevista la possibilità di proroga a fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La ditta aggiudicataria assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni denominate necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola, e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

## ART. 4 TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno :

- \_ essere di fabbricazione marcati CE e garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione;
- \_ essere dotati del codice QR CODE dell'Agenzia delle entrate - Riscossione;
- \_ essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- \_ essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- \_ riportare il numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti;
- \_ essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
- \_ essere predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizzata l'acqua potabile di rete;
- \_ essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di **euro (€ 0,05)** e in grado di erogare il resto;
- \_ essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici "cash less" (es: *chiave/card magnetica ricaricabile ecc.*) uguali per tutti i 20 distributori e funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori, su richiesta;
- \_ essere corredati di contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico;
- \_ nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.

## ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE

Per la concessione degli spazi nelle 3 sedi dipartimentali, la ditta aggiudicataria deve corrispondere un canone mensile pari a € 35,00, per ogni distributore, quale corrispettivo per il rimborso forfettario del consumo idrico, elettrico e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Per il servizio oggetto della concessione degli spazi nella sede di Via Ulpiano, la ditta aggiudicataria deve corrispondere il canone stabilito dalla competente Agenzia del Demanio di Roma, per il 2018, pari a € 25,00, secondo le modalità stabilite dalla medesima Agenzia. La differenza di € 10,00, dell'importo del canone demaniale fino a € 35,00, deve essere corrisposta a questo Dipartimento.

Copia dell'avvenuto pagamento del sopraccitato canone dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento.

Il canone dovuto per il servizio oggetto della concessione degli spazi nelle sedi di Via Vitorchiano e Via Affile e la differenza del canone di Via Ulpiano, dovranno essere versati in quattro rate trimestrali, e la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il versamento con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione.

## ART. 6 PRODOTTI DA EROGARE

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

La distribuzione delle schede/chivi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l'erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:

### **\_ bevande calde**

- caffè,
- caffè macchiato,
- caffè decaffeinato,
- caffè decaffeinato macchiato,
- orzo,
- cappuccino,
- cappuccino al cioccolato,
- cioccolata,
- latte,
- tè;

### **\_ acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET**

- acqua oligominerale (naturale, effervescente naturale e con aggiunta di anidride carbonica),
- bevande analcoliche;
- succhi di frutta,
- thè;

**\_ alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo: patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti e wafer.**

## ART. 7 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati).

I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:

**\_ BEVANDE CALDE:** Le miscele utilizzate (marca e tipo da indicare in fase di offerta da ogni ditta partecipante alla gara) ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- 1) **bevande a base di caffè** : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè;
- 2) **bevande a base di tè**: gr 14 di thè;
- 3) **bevande al cioccolato**: gr 25 di polvere di cacao;
- 4) **cappuccino**: 7 gr di latte in polvere .

**\_ BEVANDE FREDDI IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:** che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:

- 1) acqua oligominerale naturale/effervescente naturale in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto, Levissima, Rocchetta, Ferrarelle);
- 2) acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto, Levissima, Rocchetta);
- 3) bibite, thé e succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 (ad es. Energade, Gatorade, Thé vari gusti ad es. San Benedetto, Lipton, Estathé, Succo vari gusti (ad es. marca Santal, Derby);
- 4) bibite in lattina da minimo cl 33 (ad es. Fanta, Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, Lemonsoda, Aranciata San Pellegrino, Thè ad es. marca Lipton, Nestea, Estathé);
- 5) succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta (ad es. marca Pago, Yoga);

**\_ SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI :** che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati e tipologie:

**SALATO:** Patatine vari gusti (ad es. marca San Carlo/Pata/Salati preziosi) minimo 25 gr., Croccantelle, Pipas, Taralli vari gusti ( ad es. marca Forno Damiani) minimo 40 gr.; Crackers vari gusti (ad es. marca Gran Pavesi) da minimo 50 gr; Rusticchetti vari gusti (ad es. marca Falcone) da minimo 30 gr.; Biscotti Snack (ad es. marca Tuc, Crispy, Saiwa) minimo 75 gr ; Snack salati vari gusti (ad es. marca Saiwa, Mini Ritz, Freeky Fries e Cipster) da minimo 25 gr.; altri Snack ad es. Pan & Parmigiano marca Mulino Bianco da minimo 45 gr.; Arachidi ad es. marca Cameo da minimo 40 gr.

**DOLCI:** Cornetti vari gusti (ad es. marca Paluani, Bauli) da minimo 50 gr.; Snack dolce vari gusti (ad es. marca Mikado Pocket) da minimo 60 gr., Snack al cioccolato (ad es. marca Oro Ciok Saiwa, Twix Nestlè, Bounty, Mars, M&M'S) da minimo 45 gr.; Snack Merendina (ad es. marca Kinder Delice Ferrero, Fiesta Ferrero) da minimo 40 gr.; Plum Cake vari gusti (ad es. marca Falcone) da minimo 70 gr.; Biscotti vari gusti (ad es. marca Gemma di Riso Scotti) da minimo 35 gr.; Biscotti vari tipi (ad es. marca Ringo, Mulino Bianco, Milka) da minimo 55 gr.; Crostatine vari gusti (ad es. marca Vincenzi) da minimo 42 gr.; Wafer vari gusti (ad es. marca Loacker, Kit Kat, Nestlè) da minimo 45 gr.; Gomme vari gusti (ad es. marca Air Action Vigorsol, Vivident, Daygum) da minimo 30 gr.

**\_ PANINI:** Panini imbottiti con prodotti vari da minimo 90 gr.; Tramezzini farciti con prodotti vari da minimo 80 gr.; Focacce farcite con prodotti vari da minimo 80 gr..

Ogni prodotto dovrà riportare la composizione, la data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità .

Nel caso di distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine monodose.

I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che esponga in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e

confezionamento, gli unici che potranno poi essere esposti in vendita nelle sedi dipartimentali.

E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione.

E' vietato esporre prodotti diversi da quelli richiesti in sede di gara, salvo eventuale proposta da parte della ditta aggiudicataria di nuovi prodotti non presenti nel bando di gara, fino a un massimo di n. 5 prodotti per tutta la durata del contratto, da concordare a seguito di valutazione del prezzo e accettazione da parte dell'Amministrazione;

## **ART. 8 PREZZI**

La ditta aggiudicataria praticherà ai prodotti erogati i prezzi offerti in fase di gara.

I prezzi medesimi, nel loro complesso devono essere congrui e remunerativi, nella misura compatibile con la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€ 0,05), tali da consentire la propria offerta. Pertanto, l'importo in moneta deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina a un multiplo di 5 centesimi di euro (es: € 0,17 va arrotondato a € 0,15 e/o € 0,18 va arrotondato a € 0,20).

I prezzi praticati al pubblico dovranno essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto presso tutte le sedi interessate dal servizio.

I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'affidamento della concessione.

## **ART. 9 OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA'**

La ditta aggiudicataria dovrà:

**a)** fornire ed installare entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto i distributori automatici per la somministrazione di bevande ed altri generi di conforto, muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro e/o strumenti elettronici "cash less" (chiavetta magnetica ricaricabile), che garantiscano l'erogazione del resto, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

**b)** essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella oggetto della presente concessione;

**c)** dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;

**d)** garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Regolamento CE n. 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- f) aderire a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 05 agosto 2015, n. 127, in merito al censimento dei distributori automatici attraverso la comunicazione all'Agenzia delle entrate - Riscossione;
- g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- j) comunicare, ove previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- l) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattiene.
- m) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- n) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- o) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- p) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati.

La ditta aggiudicataria è responsabile, in solido, degli obblighi di qualità dei prodotti, degli obblighi di igiene e sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti e di tutti gli altri obblighi derivanti da questo Capitolato Speciale.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e pertanto, l'interruzione ingiustificata è causa di risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di concessione una polizza assicurativa, con primaria compagnia assicuratrice, per Responsabilità Civile Generale per eventuali danni apportati sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione ed ai suoi dipendenti sia a cose di terzi e persone, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, per sinistro, a copertura del rischio da incendio o di altri danni derivanti dall'installazione e dell'uso dei distributori, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

La polizza dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, ovvero 10 giorni prima della stipula del contratto. In particolare la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi modo verso il Dipartimento della Protezione Civile e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.

#### **ART. 10**

##### **ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della ditta aggiudicataria la quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del Referente, specificando la struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

#### **ART. 11**

##### **NORME PER LE APPARECCHIATURE**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, 7 giorni su 7.

Poiché quest'Amministrazione opera anche in emergenza, la ditta aggiudicataria si impegna a corrispondere, quando richiesto, anche con n. 2 interventi di rifornimento al giorno, quando richiesto.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

Per la presente concessione inerente il servizio e la fornitura in oggetto, stante l'assenza di specifiche attività di interferenza, non si rende obbligatoria la compilazione e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi del art. 26 del decreto legislativo. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 32 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in vigore dal 21 agosto 2013.

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed al fine del corretto espletamento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a) l'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con l'Amministrazione ( es.: sabato e/o dopo le ore 16,00 dei giorni lavorativi);

b) l'ubicazione dei distributori automatici dovrà essere concordata con l'Amministrazione e comunque in modo tale che gli stessi non interferiscano con percorsi di esodo ed uscite di sicurezza.

## **ART. 12**

### **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

La Ditta aggiudicataria dovrà segnalare e chiedere preventivamente autorizzazione all'Amministrazione per l'accesso del personale addetto al servizio nelle tre sedi dipartimentali.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della Ditta aggiudicataria ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale della Ditta aggiudicataria incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

## **ART. 13**

### **PENALI E INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

L'inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienza nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni accertamento:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art. 9, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00);
- b) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste dagli articolo 6 e 7 verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00);
- c) per mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza della ditta aggiudicataria (numero esposto sui distributori per assistenza e guasti), verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

d) per distribuzione di prodotti non compresi nella documentazione di gara predisposta dall'Amministrazione e da questa non autorizzati, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di esposizione del prodotto;

e) per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 in materia di prezzi, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni evento riscontrato;

f) per mancato rispetto dei termini di richiesta d'intervento di cui all'art. 11 per assistenza e manutenzione, sarà applicata una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo.

La concessione potrà inoltre essere revocata per il mancato pagamento del canone di concessione o

per altri motivi di pubblico interesse.

La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

#### **ART. 14 CAUZIONE**

La cauzione provvisoria, da prestarsi all'atto della presentazione dell'offerta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, è pari all'importo di € 3.595,20 (tremilacinquecentonovantacinque/20) e dovrà essere riferita espressamente alla gara in oggetto, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Amministrazione, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1975, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Dipartimento della Protezione civile.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento), nel caso la ditta sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

La cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, così come quelle presentate dagli altri concorrenti.

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 7 giorni dalla firma per accettazione della fornitura in parola, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva pari a € 17.976,00 (diciasettemilanovecentosettantasei/00), da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

L'ammontare della cauzione definitiva sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, come indicato all'articolo 103, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Il deposito cauzionale dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di codesta

Amministrazione, e si procederà all'aggiudicazione della concessione al secondo concorrente in graduatoria.